

CIRCOLARE N. 25 DELL' 11/11/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,
Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

ASSICURAZIONI CONTRO DANNI CATASTROFALI	
<p>La legge di Bilancio 2024 ha previsto l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia di stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. L'obbligo della stipula dei contratti assicurativi contro i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale non si applica alle imprese agricole.</p>	L. 30.12.2023, n. 213
<p>L'allarmismo creato dal cambiamento climatico e dal surriscaldamento globale ha sempre più destato l'interesse di considerare il rischio di calamità naturali e così nella legge di Bilancio 2024 il Governo ha pensato di non trascurare questo aspetto, prevedendo un obbligo, per ora in capo solo alle imprese, di stipulare un'assicurazione proprio contro le calamità.</p> <p>Le imprese devono adeguarsi <u>entro il 31.12.2024</u>.</p> <p>Con l'avverarsi di eventi estremi, aumentano anche i danni e il costo per ripararli: in Italia si tratta di una media di 3 miliardi di euro all'anno che aumenta in corrispondenza di eventi come le alluvioni.</p> <p>Il Governo ha così deciso di prevedere un obbligo di assicurazione.</p>	Obbligo assicurativo
<p>L'art. 1, cc. da 101 a 111, L. 213/2023 ha previsto l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, <u>entro il 31.12.2024</u>, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.</p> <p>La polizza assicurativa <u>deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.</u></p>	Imprese escluse
<p>L'obbligo non si applica alle:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; • imprese agricole, di cui all'art. 2135 c.c., per le quali resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, cc. 515 e segg. L. 30.12.2021, n. 234. <p>L'obbligo riguarda le seguenti immobilizzazioni materiali, di cui all'art. 2424, c. 1 c.c., ossia sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • terreni e fabbricati; • impianti e macchinari; • attrezzature industriali e commerciali. <p>Per eventi da assicurare si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sismi; • alluvioni; • frane; • inondazioni; • esondazioni. <p>In caso di inadempimento all'obbligo assicurativo, lo Stato ne terrà conto per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p> <p>La normativa è finalizzata ad assicurare un ristoro economico alle imprese con l'obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), bensì anche di soggetti privati. Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando espressamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.</p> <p>Le compagnie, a loro volta, potranno essere multate dall'Ivass se negano la possibilità di sottoscrivere una polizza, con una sanzione da € 100.000 a € 500.000.</p> <p>Le compagnie assicuratrici saranno tenute ad applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno; • premi proporzionali al rischio. <p>Occorre precisare che è delegata a un decreto di MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell'assicurazione in oggetto.</p> <p>Il decreto potrà definire, in particolare, le modalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo; • determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità; • coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese; • aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia. 	<p><i>Immobilizzazioni Materiali di cui all'art. 2424, c. 1 c.c., ossia sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3):</i></p> <p><i>Inadempimento all'Obbligo Assicurativo</i></p> <p><i>Ristoro Economico</i></p> <p><i>Conseguenze dell'Inadempimento per le assicurazioni</i></p> <p><i>Obblighi delle Compagnie Assicuratrici</i></p> <p><i>Ulteriori Chiarimenti</i></p>
---	---

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Le compagnie potranno assumere il rischio “direttamente, in coassicurazione o in forma consortile” e godranno di una riassicurazione garantita dalla SACE S.p.a., controllata dal ministero dell’Economia: “a condizioni di mercato “, cioè a fronte del pagamento di un premio, il gruppo concederà una copertura fino al 50% degli indennizzi che le assicurazioni dovranno pagare, fino a un massimo di 5 miliardi di euro nel 2024. Nel fondo di garanzia della SACE S.p.a. per i finanziamenti alle imprese, creato nel 2020 con il “decreto Liquidità”, verrà creata una sezione speciale alimentata con le risorse versate periodicamente dalle imprese di assicurazione.• Sulle obbligazioni di SACE S.p.a. derivanti dalle coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE SACE S.p.a. con gestione separata.• La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere. | |
|--|--|

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani